



Prot 5755 C.A.  
del 13/10/2021

**IL PRESIDENTE - IL PROCURATORE GENERALE  
DELLA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA**

**Oggetto:** Circolare attuativa per l'organizzazione delle verifiche delle certificazioni verdi Covid-19 al momento dell'ingresso negli Uffici Giudiziari di Brescia ai sensi del D.L. n. 127/2021

Gli artt. 1 e 2 del D.L. n. 127/2021 recante "Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi Covid-19 in ambito lavorativo pubblico", attraverso l'introduzione degli articoli 9-quinquies e 9-sexies nel D.L. n. 52/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 87/2021, hanno introdotto, l'obbligo per alcune categorie, a far data dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19 (c.d. *green pass*) quale condizione per l'accesso agli Uffici giudiziari.

Rientrano tra tali categorie:

1. magistrati anche onorari, ivi compresi i giudici onorari di pace;
2. personale amministrativo;
3. soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato presso gli uffici giudiziari, e quindi:
  - personale delle sezioni di polizia giudiziaria;
  - gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria che vi accedano per il deposito di atti o reperti o comunque per attività di lavoro rientranti nell'esercizio delle loro funzioni;
  - i dipendenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
  - dipendenti e responsabili degli istituti di vigilanza;
  - dipendenti di "Brescia Infrastrutture S.p.a.";
  - dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia o quelli di ristorazione;
  - dipendenti delle imprese di manutenzione che, anche saltuariamente, vi accedono;
  - personale addetto alla manutenzione e al rifornimento dei distributori automatici di generi di consumo (caffè, merendine, ecc.);
  - personale chiamato occasionalmente per attività straordinarie;
  - prestatori e frequentatori di corsi di formazione;
  - corrieri che recapitano posta d'ufficio o privata;

con esclusione, per le categorie di cui sopra, dei soli soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute

Viceversa non rientrano tra tali categorie:

1. **utenti**, vale a dire tutti coloro che accedono agli uffici giudiziari per ragioni connesse al servizio che ivi viene prestato, inclusi chi vi accede per lo svolgimento degli esami di abilitazione alla professione forense;
2. **avvocati e altri difensori, consulenti, periti, gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, i testimoni e le parti del processo** (non però chi, estraneo al processo, voglia accedere all'edificio giudiziario non come soggetto del processo o del procedimento, ma per assistere ad un dibattimento pubblico e neppure i rappresentanti dei mezzi d'informazione)

La normativa verrà attuata presso i diversi uffici giudiziari di Brescia (Palazzo di via Gambara, Tribunale dei minori, Procura presso il Tribunale dei minori, Ufficio del Giudice di pace, UNEP) attraverso un **controllo che verrà effettuato all'ingresso dei diversi edifici giudiziari da parte del personale di vigilanza privata che chiederà l'esibizione della certificazione verde Covid-19 (c.d. *green pass*)**.

La certificazione verde Covid-19 (c.d. *green pass*) potrà essere esibita sia **in forma cartacea, che in forma digitale** e sarà verificata dal personale di vigilanza privata anche attraverso l'utilizzo dell'app. "**VerificaC19**" installata sui cellulari mobili ovvero sui tablet a loro disposizione.

In tutti i casi nei quali non dovesse risultare possibile effettuare un controllo a **tappeto in fase di ingresso ovvero che copra almeno il 20 per cento del personale in servizio** (in particolare nelle fasi iniziali dell'introduzione della suddetta disciplina) i singoli Capi degli Uffici, quali datori di lavoro, procederanno con cadenza giornaliera a verificare il possesso del *green pass* del proprio personale in misura percentuale non inferiore al 20 per cento di quello presente in servizio, assicurando che tale controllo, se a campione, sia effettuato, nel tempo, in maniera omogenea con un criterio di rotazione, su tutto il personale dipendente e, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa.

**Individueranno comunque con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 D.L. n. 127/2021.**

**Il Procuratore Generale, nei casi suddetti, curerà con analoghe modalità le verifiche nei confronti dei magistrati, anche avvalendosi di delegati.**

Si rammenta che a **legislazione vigente non è ammessa alcuna forma di autocertificazione.**

Per il **Palazzo di via Gambara** ove sono situati gli uffici della Corte di appello, della Procura generale, del Tribunale, della Procura della Repubblica e del Tribunale di sorveglianza **l'accesso delle categorie di persone obbligate ad esibire la certificazione Covid-19 (c.d. *green pass*)** come sopra individuate dovrà avvenire **esclusivamente** attraverso un **varco dedicato sito sul fronte del Palazzo sulla destra** (varco già utilizzato per l'entrata nel Palazzo sino alle ore 8,30) o attraverso il passo carraio.

I due varchi principali del Palazzo di via Gambara saranno invece destinati **esclusivamente** per l'accesso delle **categorie di persone non obbligate all'esibizione della detta certificazione Covid-19**, come sopra individuate.

Per gli altri Palazzi il controllo delle persone obbligate avverrà, sempre da parte del personale della vigilanza privata, direttamente all'entrata.

Si rammenta, infine, che la detta normativa prevede che chi comunichi di non essere in possesso della certificazione COVID-19 o che risulti privo di detta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione di tale certificazione (art.1 comma 6 e art. 2 comma 2) e che l'accesso in assenza di detta certificazione è sanzionato in via amministrativa oltre che disciplinare (art. 1 comma 7 e art. 2 commi 3 e 6).

Brescia, il 13 ottobre 2021

IL PRESIDENTE DELLA CORTE  
Claudio Castelli



IL PROCURATORE GENERALE  
Guido Rispoli

